




Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il personale scolastico



Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Rettori degli Atenei per il tramite del Dipartimento per la formazione superiore e ricerca

Ai Direttori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Al Consiglio Universitario Nazionale

Al Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

LORO SEDI

Oggetto: Concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per gli anni scolastici 2016/2018. Costituzioni delle commissioni giudicatrici.


Relativamente alla procedura di costituzione delle commissioni giudicatrici per il concorso di cui all'oggetto, si trasmette:

- il D.M. n. 96 del 23/02/2016, relativo ai requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici
- l'O.M. n. 97 del 23/02/2016, contenente le modalità per la presentazione delle domande a presidente e commissario, e le istruzioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici.

Si evidenzia che le domande di cui sopra potranno essere presentate, esclusivamente tramite la procedura informatica Polis (Istanze On Line) disponibile sul sito www.istruzione.it a partire dal 3 marzo 2016 e fino al 19 marzo 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Magnifico



25 FEB 2016

ell'università e della ricerca

568

Abundati

Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità

Il Ministro

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" ed in particolare, l'articolo 404, concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, e in particolare gli articoli 2 e 8;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e successive modificazioni e in particolare l'articolo 3, comma 2;
- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 35 e 35-bis;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, ed in particolare l'articolo 5, che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola primaria e supera le disposizioni del decreto ministeriale 28 giugno 1991, articolo 1, in base al quale "l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco";
- VISTO l'articolo 23-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, commi da 109 a 114;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 concernente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2012, n. 91 recante "Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado";
- VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 dicembre 2015, n. 980, e 8 gennaio 2016, n. 3, rispettivamente di costituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di prima convocazione dello stesso ai fini del relativo insediamento;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 94, recante "*Tabella dei titoli valutabili e relativa ripartizione dei punteggi nei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente ed educativo nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado*";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 95, recante "*Prove di esame e relativi programmi concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente ed educativo nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado*";
- RAVVISATA l'opportunità di procedere alla revisione dei requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di renderli coerenti con le innovazioni culturali, professionali e ordinamentali nel frattempo intercorse e di assicurare la partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente di esperti di comprovata esperienza nelle materie di concorso;
- VISTA la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione del 12 gennaio 2016, prot. n. 878;
- VISTO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 27 gennaio 2016;
- RITENUTO di non poter accogliere la richiesta formulata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione in merito alla partecipazione del personale scolastico eletto in qualità di RSU nelle commissioni giudicatrici, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001, valutata la rilevanza del relativo potere di rappresentanza sindacale alla luce della giurisprudenza amministrativa in merito all'incompatibilità delle due funzioni;
- RITENUTO altresì di poter accogliere parzialmente la richiesta formulata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui al punto 2 del relativo parere e consentire al personale direttivo delle istituzioni AFAM la



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

RITENUTO

partecipazione alle commissioni giudicatrici, considerato che l'articolo 25, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo equipara alla dirigenza scolastica;

di non poter accogliere la proposta di esonero dal servizio dei componenti delle commissioni giudicatrici in quanto in contrasto con le previsioni dell'articolo 1, comma, 47, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013);

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - c) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - d) professori universitari: i professori universitari di I o II fascia;
 - e) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
 - f) docenti Afam: i professori di I e II fascia in servizio presso le istituzioni Afam;
 - g) ordinanza: Ordinanza del Ministro 23 febbraio 2016, n. 97.

Articolo 2 (Commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado per posti comuni e di sostegno, sono presiedute o da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico o da un direttore di una istituzione AFAM e sono composte da due docenti di cui all'articolo 4.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, per la scuola primaria, ove non sia possibile affidare, per la scuola dell'infanzia e secondaria, ai componenti effettivi della commissione l'accertamento delle conoscenze e delle competenze ritenute necessarie per l'insegnamento delle lingue straniere prescelte dai candidati, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento delle lingue straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua.
3. Ove non sia possibile affidare ai componenti effettivi della commissione l'accertamento delle conoscenze e delle competenze informatiche, si procede alla nomina in qualità di membro aggregato, di un docente titolare dell'insegnamento di informatica, che svolge le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di informatica.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti, debbono possedere i requisiti indicati dal presente decreto.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore.
6. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

Articolo 3

(Requisiti dei presidenti)

1. I soggetti aspiranti alla nomina di presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado devono possedere i requisiti di cui al presente articolo.
2. Per i concorsi a posti comuni nella scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. per i professori universitari, avere insegnato o insegnare presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria;
 - b. per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore;
 - c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere una istituzione scolastica presso la quale sono attivati percorsi di scuola dell'infanzia o primaria ovvero provenire dai ruoli dei docenti della scuola dell'infanzia o primaria;
3. Per i concorsi a posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. per i professori universitari e direttori Afam, appartenere al settore scientifico disciplinare coerente con la classe di concorso;
 - b. per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore.
 - c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli;
4. Per i concorsi a posti di sostegno, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. per i professori universitari, appartenere al settore scientifico disciplinare M-PED/02 ovvero aver avuto l'attribuzione di insegnamenti nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;
 - b. per i dirigenti tecnici, appartenere al settore formativo del ciclo di istruzione cui si riferisce la procedura concorsuale;
 - c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 4

(Requisiti dei commissari)

1. I docenti che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado su posto comune, devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni nella scuola dell'infanzia o primaria, ovvero nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso stesso.
2. I docenti Afam che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni.
3. I docenti che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado su posto di sostegno, devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia o primaria, ovvero nella scuola secondaria di primo o di secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso.
4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori scientifico disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
 - b. essere stati immessi in ruolo da graduatoria di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso la graduatoria di cui all'articolo 401 del Testo unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, o, per l'Afam, i bienni accademici di secondo livello;
 - c. aver svolto attività di docente supervisore o tutor presso i bienni di specializzazione delle scuole superiori per l'insegnamento secondario o presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria o presso i corsi accademici abilitanti di II livello o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti percorsi;
 - d. aver svolto attività di tutor organizzatore, di tutor coordinatore, di tutor o aver ricoperto incarichi di docenza presso i percorsi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;
 - e. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
 - f. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- g. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC);
 - h. per il concorso sul sostegno, essere in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità conseguito attraverso percorsi ordinamentali.
5. Nella formazione delle commissioni relative alla scuola primaria, anche ai fini della verifica delle competenze di insegnamento nella lingua inglese, almeno un componente deve essere in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:
- a. avere una conoscenza della lingua inglese di livello C1 certificata dagli Enti certificatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012;
 - b. avere il titolo di studio valido per l'accesso alle classi di concorso A24 e A25 per lingua inglese;
 - c. aver insegnato, in qualità di docente di ruolo, come docente specialista o specializzato per almeno 5 anni.
6. L'eventuale possesso dei requisiti di cui al comma 5 è indicato nell'istanza dagli aspiranti docenti componenti delle commissioni giudicatrici per la scuola primaria.
7. I docenti componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e, per i gradi diversi dalla primaria, di una delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso devono avere, rispettivamente, i seguenti requisiti:
- a. aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe di concorso A-41- Scienze e tecnologie informatiche;
 - b. aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nelle classi di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento delle lingue inglese, francese, tedesca o spagnola.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, dell'Ordinanza, ove non risulti possibile reperire commissari, il Dirigente dell'USR può prescindere dai requisiti di cui al comma 1, ferma restando la conferma in ruolo, il possesso di cinque anni di servizio e quello dell'abilitazione all'insegnamento nel grado o nella classe di concorso della relativa procedura concorsuale. Qualora non sia possibile reperire commissari nemmeno ai sensi del primo periodo, il Dirigente dell'USR può ricorrere, con proprio decreto motivato, alla nomina di personale esperto, appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale nello specifico settore.

Articolo 5

(Requisiti dei presidenti e dei docenti per le classi di concorso A23, A53, A55, A57, A58, A59, A63 e A64)

1. I presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A57- Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale e coreutico ad indirizzo coreutico. Un membro della commissione è scelto tra i docenti dell'Accademia nazionale di Danza di settore accademico-disciplinare coerente con le relative classi di concorso. Il secondo membro della commissione è scelto tra i docenti delle



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- Accademie di Danza presso le fondazioni lirico-sinfoniche ovvero tra i direttori artistici dei rispettivi corpi di ballo.
2. I presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A23- Lingua italiana per discenti di lingua straniera, sono scelti tra i professori universitari dei settori scientifico disciplinari L-LIN/01 o L-LIN/02. I membri della commissione sono scelti tra i docenti del rispettivo grado di istruzione, in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore.
 3. Relativamente alle nuove classi di concorso dei Licei Musicali (ad indirizzo musicale) Storia della Musica (A053), Strumento Musicale nell'istruzione secondaria di secondo grado (A055), Tecnologie musicali (A063) e Teoria, analisi e composizione (A064), i presidenti della commissione sono scelti prioritariamente tra i direttori delle istituzioni AFAM di settore e tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale coreutico ad indirizzo musicale. Possono essere nominati membri della commissione, oltre ai docenti AFAM in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, anche i docenti titolari nelle classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A di cui al D.M. 39/98, che sono stati utilizzati presso i licei musicali per almeno un biennio ai sensi dell'articolo 6-bis del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.

Articolo 6

(Requisiti generali e cause di incompatibilità o di inopportunità)

1. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a. non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali;
 - b. non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 55 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (per i docenti), 16 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto scuola, area V della dirigenza scolastica, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti scolastici), 6 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto ministeri, area I della dirigenza, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti tecnici), dell'articolo 87, del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (per i professori universitari ordinari), degli articoli 50 e 51 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Afam (per i docenti Afam);
 - c. non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
 - d. non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla data di indizione del concorso.
2. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici debbono, inoltre, possedere e mantenere i seguenti requisiti per non incorrere in cause di incompatibilità o inopportunità rispetto all'incarico:
 - a. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese le



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Rappresentanze sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

- b. non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;
- c. non aver svolto o svolgere, a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente;
- d. non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata;

Articolo 7

(Norma finale)

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2012, n. 91.

Roma, li

IL MINISTRO

Stefania Giannini



10

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità

Il Ministro

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e in particolare l'articolo 400, concernente la disciplina dei concorsi per titoli ed esami e l'articolo 404 concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola primaria e supera le disposizioni del decreto ministeriale 28 giugno 1991, articolo 1, in base al quale *"l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco"*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante *"Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento"*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* e, in particolare, l'articolo 1, commi da 109 a 114 e 192;
- VISTA l'ordinanza ministeriale 5 novembre 1994, n. 307, come modificata dal decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 275, recante le istruzioni per la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
- RAVVISATA la necessità di procedere alla revisione delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- primo e secondo grado, di cui alla citata ordinanza ministeriale n. 307 del 1994, per renderle più snelle, efficienti, efficaci, economiche e trasparenti anche attraverso l'utilizzo, a tali fini, delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 concernente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera;
- VISTO il decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96, recante i requisiti dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- VISTA la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione del 12 gennaio 2016, prot. n. 878;
- VISTO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 27 gennaio 2016;

ORDINA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c) Decreto: il decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96, recante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
 - d) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
 - e) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - f) Cun: Consiglio universitario nazionale;
 - g) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - h) professori universitari: i professori universitari di I e II fascia;
 - i) docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni Afam;
 - l) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
 - m) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 2

(Composizione delle commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami a cattedre e a posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, sono composte ai sensi del Decreto e nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.
2. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici, inclusi i membri aggregati e i supplenti, sono individuati dal Dirigente preposto all'USR competente per territorio tra gli iscritti nell'elenco composto da coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto, abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo 3.
3. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, la commissione è integrata, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati secondo le modalità di cui al comma 2 e in applicazione dell'articolo 404, commi 11 e 12, del Testo Unico.
4. In caso di mancanza di aspiranti, il Dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal Decreto e dalla normativa vigente.

Articolo 3

(Istanza degli aspiranti: termine e modalità di presentazione)

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR, secondo le modalità e i termini di cui ai successivi commi.
2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per i componenti aggregati. L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza. Fanno eccezione le istanze per la partecipazione alle commissioni di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto.
3. L'istanza è presentata esclusivamente on line, con le modalità specificate nei bandi di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 95, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a pena di esclusione.
4. Ai fini del comma 3:
 - a. gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici, dei docenti Afam nonché dei docenti del comparto scuola, utilizzano la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero;
 - b. gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario CINECA, che provvede a trasmettere le domande acquisite all'USR competente.
5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale per il personale scolastico.
6. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti e l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui alla normativa vigente e al Decreto. In particolare, gli aspiranti devono dichiarare:

- a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del Decreto nonché, per le classi di concorso ivi indicate, quelli di cui all'articolo 5 del Decreto;
- b. per gli aspiranti commissari, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del Decreto, nonché, per le classi di concorso ivi indicate, quelli di cui all'articolo 5 del Decreto;
- c. il possesso di ciascuno dei requisiti e l'assenza di tutte le cause di incompatibilità e delle situazioni di inopportunità di cui all'articolo 6 del Decreto. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dal comma 2, lettera b) del predetto articolo è resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
- d. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
- e. l'Università e il settore scientifico-disciplinare o accademico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari e per i docenti delle istituzioni Afam); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la tipologia di posto e la classe di concorso di insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;
- f. per i docenti su posto comune, di aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni nella scuola dell'infanzia o primaria, ovvero nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso o ambito disciplinare cui si riferisce il concorso, secondo quanto previsto dall'Allegato A;
- g. per i docenti su posto di sostegno, di aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni su posto di sostegno, nella scuola dell'infanzia o primaria ovvero nella scuola secondaria di primo o di secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso;
- h. per i docenti, le modalità di immissione in ruolo, cioè se siano stati immessi in ruolo da graduatoria di concorso per titoli ed esami o, in caso di immissione attraverso la graduatoria di cui all'articolo 401 del Testo unico, se risultati idoneo allo specifico concorso ordinario oppure se abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario o, per l'Afam, i bienni accademici di secondo livello;
- i. il curriculum vitae;
- l. il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it), ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

7. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle commissioni giudicatrici per la scuola primaria devono dichiarare, inoltre, l'eventuale possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 5, del Decreto.
8. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e di una delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso, partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione. I medesimi aspiranti devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 7, del Decreto.
9. Relativamente alle procedure concorsuali delle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado, Storia della musica (A53), Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (A55), Tecnologie musicali (A63), e Teoria, analisi e composizione (A64) dei licei musicali è consentito presentare istanza ai docenti, in possesso dei requisiti, titolari nelle classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A di cui al D.M. 39/98, che sono stati utilizzati presso i licei musicali per almeno un biennio ai sensi dell'articolo 6-bis del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.
10. Relativamente alle classi di concorso della scuola secondaria per le quali, in ragione del numero esiguo di posti conferibili, ai sensi dell'articolo 400 del Testo Unico come modificato dalla Legge, è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, le istanze possono essere presentate solo dai commissari in servizio nella regione presso la quale è disposto lo svolgimento della procedura concorsuale aggregata o da aspiranti collocati a riposo, ivi residenti.

Articolo 4

(Costituzione delle commissioni)

1. I Dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it) e sui siti degli USR.
2. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono trasmessi, per la prescritta validazione:
 - a. al Cun, relativamente ai professori universitari;
 - b. alla competente Direzione Generale, relativamente ai docenti delle istituzioni Afam.
3. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti. Nella composizione delle commissioni:
 - a. si tiene conto, per i docenti componenti aggregati di cui all'articolo 3, comma 8, di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, del Decreto;
 - b. si tiene conto, per la scuola primaria, di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del Decreto;
 - c. si tiene altresì conto della vicinanza della sede di servizio dell'aspirante o, in caso di quiescenza, della residenza alle sedi di correzione delle prove di esame ovvero di espletamento delle prove orali.
4. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti con i quali sono costituite le



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

commissioni sono pubblicati sul sito internet del Ministero www.istruzione.it e sui siti degli USR competenti. I componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso, sono nominati dal Dirigente preposto all'USR.

5. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di commissario, il Dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, secondo le modalità di cui al presente articolo.
6. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.

Roma, li

IL MINISTRO

Stefania Giannini



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ALLEGATO A

Composizione delle commissioni relative agli ambiti disciplinari

AMBITI DISCIPLINARI	Costituzione COMMISSIONE/I	Note
AD 01 A - 01 <i>Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado</i> A - 17 <i>Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado;</i>	Presidente 1 docente A - 01 1 docente A - 17	
AD 02 A - 48 <i>Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado</i> A - 49 <i>Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado</i>	Presidente 1 docente A - 48 1 docente A - 49	
AD 03 A - 29 <i>Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado)</i> A - 30 <i>Musica nella scuola secondaria di I grado;</i>	Presidente 1 docente A - 29 1 docente A - 30	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

<p style="text-align: center;">AD 04 e AD08</p> <p style="text-align: center;">AD 04</p> <p>A – 12 <i>Discipline linguistico – letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado</i></p> <p>A – 22 <i>Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado</i></p>	<p>Prima Commissione Presidente</p> <p>1 docente A – 12</p> <p>1 docente A – 22</p>	<p style="text-align: center;">Valuta:</p> <p>- la prova scritta comune di italiano;</p> <p>- la prova orale relativa alle classi A-12 e A-22</p>
<p style="text-align: center;">AD 08</p> <p>A – 11 <i>Discipline letterarie e latino</i></p> <p>A – 13 <i>Discipline letterarie, latino e greco</i></p> <p>Tre Commissioni, costituite in base alla presente articolazione e coordinate da un Presidente coordinatore</p>	<p>Seconda Commissione Presidente</p> <p>1 docente A – 11</p> <p>1 docente A – 11</p>	<p style="text-align: center;">Valuta:</p> <p>- la prova scritta comune di latino;</p> <p>- la prova orale relativa alla classe A - 11</p>
	<p>Terza Commissione Presidente</p> <p>1 docente A – 13</p> <p>1 docente A – 13</p>	<p style="text-align: center;">Valuta:</p> <p>- la prova scritta di greco;</p> <p>- la prova orale relativa alla classe A – 13</p>
<p style="text-align: center;">AD 05 Lingua straniera</p> <p>A – 24 <i>Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado</i></p> <p>A – 25 <i>Lingua e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado</i></p>	<p>Presidente</p> <p>1 docente A – 24</p> <p>1 docente A – 25</p>	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

<p style="text-align: center;">AD 06</p> <p>A – 18 <i>Filosofia e scienze umane</i> A – 19 <i>Filosofia e storia;</i></p> <p>Due commissioni, costituite in base alla presente articolazione e coordinate da un Presidente coordinatore</p>	<p>Prima Commissione Presidente</p> <p>1 docente A – 19 1 docente A – 19</p>	<p>Valuta:</p> <ul style="list-style-type: none">- la prova scritta comune di filosofia;- la prova scritta di storia;- la prova orale relativa alla classe A-19
	<p>Seconda Commissione Presidente</p> <p>1 docente A – 18 1 docente A – 18</p>	<p>Valuta:</p> <ul style="list-style-type: none">- la prova scritta di scienze umane;- la prova orale relativa alla classe A-18
<p style="text-align: center;">AD 07</p> <p>A – 20 <i>Fisica</i> A – 26 <i>Matematica</i> A – 27 <i>Matematica e Fisica;</i></p> <p>Due commissioni, costituite in base alla presente articolazione e coordinate da un Presidente coordinatore.</p>	<p>Prima Commissione Presidente</p> <p>1 docente A – 20 1 docente A – 27</p>	<p>Valuta:</p> <ul style="list-style-type: none">- la prova scritta di fisica;- la prova di Laboratorio di fisica;- la prova orale relativa alla classe A-20
	<p>Seconda Commissione Presidente</p> <p>1 docente A – 26 1 docente A – 27</p>	<p>Valuta:</p> <ul style="list-style-type: none">- la prova scritta di matematica;- la prova orale relativa alla classe A-26

Roma, li